

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE

Oggi, 19/06/2023 si è svolta la riunione tra le OO.SS. dei Lavoratori del comparto edile della città di Reggio Emilia e i rappresentanti delle Associazioni Datoriali.

Erano presenti le seguenti Associazioni e Organizzazioni Sindacali:

Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Emilia – CONFAPI ANIEM, CNA Costruzioni, Confcooperative Terre d'Emilia, Legacoop Emilia Ovest e Feneal UIL, Filca CISL Emilia Centrale, Fillea CGIL della Provincia di Reggio Emilia,

premesse che

Le parti ritengono l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione un obiettivo da perseguire sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per favorire il potere di acquisto dei lavoratori.

Le parti, nelle definizioni dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) contenuto nel presente accordo, tengono conto delle diverse impostazioni sottoscritte dalle Parti Sociali nei rispettivi contratti collettivi nazionali dell'artigianato, della piccola impresa, dell'industria e della cooperazione.

Le parti considerano che nella definizione di cui ai successivi articoli 2 e 3 l'elemento variabile della retribuzione sia un'opportuna sintesi delle indicazioni contenute nei diversi CCNL affinché nell'accordo sia contemplato un EVR unitario.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- "Elemento Variabile della Retribuzione" (di seguito anche E.V.R.) l'istituto retributivo territoriale di importo variabile collegato ad indicatori territoriali e aziendali relativo all'andamento positivo di fattori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, introdotto e disciplinato dal presente accordo;
- Edili Reggio Emilia Cassa ente bilaterale di mutualità ed assistenza (di seguito anche Cassa Edile) espressione dei CCNL collettivi territoriali/nazionali sottoscritti dalle Parti in attuazione dei CCNL di settore;
- "Importo Territoriale dell'EVR": l'importo risultante dalla verifica annuale degli indicatori afferenti l'andamento congiunturale del settore sul territorio della Provincia di Reggio Emilia;

Articolo 2

Importo Territoriale dell'EVR e verifica dell'andamento congiunturale del settore

Entro l'ultimo giorno del mese di marzo degli anni 2024, 2025, 2026 le Parti ai fini della determinazione dell'importo territoriale dell'EVR procederanno alla verifica dell'andamento congiunturale del settore della Provincia di Reggio Emilia, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati cumulativamente nella Cassa Edile.

INDICATORE	MEDIA 1" TRIENNIO	MEDIA 2" TRIENNIO	DIFFERENZA	PESO
MASSA SALARI				25%
ORE DICHIARATE (*)				25%
LAVORATORI ISCRITTI				25%
DITTE ISCRITTE CON SEDE NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA				25%

(*) ore dichiarate ad esclusione delle ore di CIGO/CIGS e giustificate (come da tabella di riferimento relativa al primo triennio in esame allegata) nell'anno edile.

Le Parti convengono di attribuire a ciascun indicatore un peso pari al 25% del totale e che l'E.V.R. sarà dovuto nel caso in cui almeno uno dei suddetti indicatori risulti positivo.

Gli indicatori in fase di verifica verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Pertanto in sede di verifica per l'eventuale erogazione nell'anno 2024, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 con la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023.

In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2025, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023 con la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2021/2022 -2022/2023 – 2023/2024.

In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2026, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2021/2022 -2022/2023 – 2023/2024 con la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2022/2023 – 2023/2024 -2024/2025.

Le Parti determineranno l'importo territoriale mensile ed orario dell'EVR per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Tabella per erogazioni esercizio 2024 - 2025 - 2026

LIVELLO	EVR Impiegati Valore Mensile	EVR Operai Valori Orari
8	87,6939	
7	72,1944	
6	63,1792	
5	52,6416	0,3043
4	48,7640	0,2819
3	45,6048	0,2636
2	40,3140	0,2330
1	35,2120	0,2035

Articolo 3 – Verifiche Aziendali e Determinazione della misura dell'EVR

Determinati i valori dei parametri dell'EVR a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo applicando ii seguenti indicatori aziendali:

	DESCRIZIONE INDICATORE	Annotazione
A	ORE DICHIARATE (*) IN CASSA EDILE	Per Imprese con dipendenti Operai
B	VOLUME D'AFFARI IVA	Come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa, presentate all'AdE alle scadenze di legge
C	ORE LAVORATE COSÌ COME REGISTRATE SUL LUL	Per Imprese con solo dipendenti Impiegati

(*) ore dichiarate ad esclusione delle ore di CIGO/CIGS e giustificate (come indicato nel precedente articolo 2) nell'anno solare.

L'indicatore di cui alla lettera a) dovrà essere utilizzato da tutte le Imprese con dipendenti Operai nell'anno precedente a quello di eventuale erogazione;

L'indicatore di cui alla lettera b) dovrà essere utilizzato da tutte le Imprese sull'anno precedente a quello di eventuale erogazione;

L'indicatore di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle Imprese non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a).



In fase di verifica gli indicatori saranno esaminati raffrontando gli anni:

Per le ore denunciate o registrate sul LUL anno edile 2021/2022 con 2022/2023 per l'eventuale erogazione 2024.

Per le ore denunciate o registrate sul LUL anno edile 2022/2023 con 2023/2024 per l'eventuale erogazione 2025.

Per le ore denunciate o registrate sul LUL anno edile 2023/2024 con 2024/2025 per l'eventuale erogazione 2026.

Per l'indicatore di cui alla lettera b) al valore risultante dal confronto delle dichiarazioni annuali IVA esercizio 2022 con 2023 per l'eventuale erogazione 2024.

Per l'indicatore di cui alla lettera b) al valore risultante dal confronto delle dichiarazioni annuali IVA esercizio 2023 con 2024 per l'eventuale erogazione 2025.

Per l'indicatore di cui alla lettera b) al valore risultante dal confronto delle dichiarazioni annuali IVA esercizio 2024 con 2025 per l'eventuale erogazione 2026.

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'EVR nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile nel territorio della provincia di Reggio Emilia di cui all'articolo 2.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà a pagamento dell'EVR nella misura equivalente al 50% dell'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile nel territorio della provincia di Reggio Emilia di cui all'articolo 2.

Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento dell'EVR.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro per effetto di verifiche aziendali negative o solo parzialmente positive ritenga di non dover pagare l'EVR, oppure di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto ad inviare entro il 31/03 dell'anno 2024 – 2025 - 2026 apposita comunicazione alla RSA /RSU se presenti, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo se RSA / RSU assenti, all'Associazione Datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Reggio Emilia.

Limitatamente alle neo imprese, che non abbiano almeno un biennio di attività, l'EVR verrà erogato sulla base percentuale degli indicatori territoriali non potendo confrontare gli indicatori aziendali.

Per le imprese prive di personale operaio e, di conseguenza, non iscritte in cassa edile, la comunicazione andrà inviata entro il medesimo termine alla OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale di categoria a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancanza o ridotta corresponsione dell'EVR.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le OO.SS. firmatarie dell'accordo potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza di comunicazione entro i termini sopra indicati il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento dell'EVR nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Articolo 4 – Erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

L'EVR, se dovuto in base alle verifiche territoriali ed aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro (il periodo di assenza per maternità obbligatoria è da considerarsi di effettivo lavoro) da aprile a dicembre compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.

Per gli impiegati l'EVR sarà erogato su base mensile di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai l'EVR sarà erogato su base oraria per tutti le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma fino ad un massimo di 173 mensili.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale l'EVR territoriale sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro svolto nei mesi di cui al primo comma.

Per gli apprendisti l'EVR sarà calcolata in base al livello di inquadramento e alla % di retribuzione spettante al momento dell'erogazione.

Il computo dell'EVR sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Articolo 5 – Disposizioni Finali

Gli importi dell'EVR non costituiscono imponibile contributivo cassa edile.

La cassa edile verificherà alla luce delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e degli esiti della eventuale verifica congiunta effettuata ai sensi del medesimo articolo, la corretta applicazione del presente accordo.

In caso di palese irregolarità la cassa edile invierà comunicazione all'impresa per richiedere la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.

In caso di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa la cassa edile provvederà a non applicare o revocare se già applicate le agevolazioni contributive e/o gli eventuali rimborsi sanciti dagli accordi territoriali per l'intero anno edile; la mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dai medesimi benefici anche per gli anni edili successivi.

Resta comunque inteso che la mancata corretta applicazione del presente accordo comporta la perdita delle agevolazioni contributive previste dagli accordi collettivi territoriali.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali relative al rilascio del DURC-ON LINE.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai ed impiegati a cui si applicano i CCNL Territoriali sottoscritti da **Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Emilia – CONFAPI ANIEM, CNA Costruzioni, Confcooperative Terre d'Emilia, Legacoop Emilia Ovest e Feneal UIL, Filca CISL Emilia Centrale, Fillea CGIL della Provincia di Reggio Emilia** indipendentemente dal luogo della prestazione lavorativa.

Il presente accordo territoriale collettivo troverà applicazione a partire dalla eventuale erogazione del 2024 e scadrà con quella del 2026.

Letto confermato e sottoscritto

Collegio Costruttori Edili



FenealUIL




LAPAM Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia

Filca CISL Emilia Centrale



CNA Costruzioni




Fillea CGIL della PR di RE

Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Emilia CONFAPI ANIEM



Confcooperative Terre d'Emilia



Legacoop Emilia Ovest

PROSPETTO ORE - ALLEGATO ALL'ACCORDO EVR 19/06/2023

ORE LAVORATE NELL'ANNO	2022	2021	2020
ADDETTI	7019	5626	4770
ORE LAVORATE NELL'ANNO	4.996.611,50	4.038.238,00	3.218.112,50
ORE NON LAV. PER MALATTIA	186.858,40	146.001,60	104.697,60
ORE NON LAV. PER INFORTUNIO	45.675,20	42.470,40	37.347,20
ORE FERIE FESTIVITA PERMESSI RETRIBUITI	756.174,20	601.474,00	557.121,50
ORE NON LAV. X CIGO o CIGS	33.814,50	129.372,50	516.803,00
ORE GIUSTIFICATE	656.530,00	550.501,00	371.856,00

Alb. Bellini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

